

## **CONTRATTO DI APPALTO**

**(come Condizioni Particolari di Contratto da stipularsi su piattaforma U-Buy)**

Tra l'**Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile** (nel seguito indicato come “**ENEA**”) con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del Direttore del Dipartimento FSN – Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare dell’ENEA **ing. Alessandro Dodaro**, da una parte, e l’Impresa ..... (nel seguito indicata come “Impresa”), con sede e domicilio fiscale in ..... codice fiscale e P.IVA ....., in persona del Legale Rappresentante ....., dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO**

L’ENEA concede in appalto all’Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l’appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l’esecuzione di un “**contratto di servizio di Manutenzione, revisione ed adeguamento dell’impianto refrigeratore LINDE TCF50 presso i laboratori della sezione di Superconduttività**”, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

### **ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti e nei seguenti allegati:

1 Specifica Tecnica;

	2	Disciplinare di gara ENEA e relativi allegati;
	3	Offerta dell'Impresa;
	4	Patto di integrità;
		documenti tutti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
		contratto e che anche se non allegati, l'Impresa dichiara di conoscere e
		accettare integralmente in quanto già in suo.
		L'impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si
		impegna a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
		vigente in ENEA, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti
		ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.
		<b><u>ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI –</u></b>
		<b><u>QUINTO D'OBBLIGO</u></b>
		L'appalto sarà eseguito e remunerato con sistema “a corpo”.
		L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso,
		ammonta a € ..... (...../...) - IVA esclusa -
		al netto del ribasso del .....% (...../.....per cento) praticato dall'Impresa
		in fase di presentazione dell'offerta. Qualora, nel corso dell'esecuzione del
		contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio, e nel rispetto
		dei casi stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa sarà
		obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del
		quinto del prezzo di appalto; al di là di questo limite l'Impresa ha diritto alla
		risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del
		2016 e s.m.i.. In questo caso sarà pagato l'importo relativo al servizio/fornitura
		effettivamente svolto.
		L'ENEA conserva la facoltà di richiedere all'Impresa ulteriori servizi non

	elencati nelle Specifiche Tecniche per i quali verranno praticati prezzi preventivamente concordati tra le parti.	
	<b><u>ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO</u></b>	
	Il contratto avrà la durata di <b>12 (dodici) mesi</b> a decorrere dalla data del verbale d’inizio esecuzione delle attività, con facoltà di recesso unilaterale da parte dell’ENEA, senza oneri aggiuntivi per l’Agenzia, con preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicarsi all’Impresa. In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle prestazioni/forniture già eseguite, nulla sarà dovuto all’Impresa quale onere per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.	
	Il tardivo avvio dell’esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia imputabile all’Impresa, costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento e opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L n. 76/2020.	
	<b><u>ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA</u></b>	
	Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sarà calcolato l’importo dell’anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, oltre IVA. Tale anticipazione sarà corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione erogata maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.	
	I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile del Procedimento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, in	

	accordo al seguente schema:	
	- <b>50 %</b> a seguito dell'approvazione da parte del Responsabile di	
	Procedimento della relazione sulle attività svolte in merito alla prima fase di	
	ispezione e manutenzione oggetto della specifica tecnica (fase i) al punto 4);	
	- <b>30 %</b> a seguito della consegna in sito della fornitura di nuovi PC e pannelli	
	di controllo e relativi software oggetto della specifica tecnica (fase ii) del	
	punto 4);	
	- <b>20 %</b> a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione e/o	
	collaudo comunque al termine della attività prevista dalla fase iii) del punto	
	4).	
	Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello	
	0,50 %; le ritenute saranno svincolate, in sede di liquidazione finale, dopo	
	l'approvazione del Certificato di Verifica di Conformità.	
	Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'esito	
	positivo della verifica di conformità o regolare esecuzione, e comunque entro	
	un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del	
	procedimento rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della	
	fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento della rata di saldo è	
	effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di emissione del	
	Certificato di Verifica di Conformità o del certificato di regolare esecuzione.	
	Nel caso di accertata irregolarità nei casi previsti dall'art. 105, comma 10,	
	del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui all'art. 30	
	commi 5 e 6 del medesimo decreto.	
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata	
	irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte	

	e delle tasse.	
	L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.	
	A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio del Centro Ricerche di Frascati (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente: <b>818WRM</b> . Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".	
	Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.	
	La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico: <b>CIG 92801806CC</b>	
	Unità Operativa: <b>1001</b> e Numero di impegno <b>XXXXX/2022</b>	
	L'ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, è soggetto all'applicazione dello " <i>split payment</i> ". Le fatture emesse dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del DPR n. 633/72 e s.m.i." Per le fatture emesse tramite il Sistema Interscambio, il campo specifico dovrà essere compilato con "S".	

	Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.	
	L'appaltatore (o il subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese) ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.	
	L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.	
	<b><u>ART. 6 – PENALE</u></b>	
	In caso di ritardo rispetto al termine di consegna della fornitura, sarà applicata una penale del 0,3% del prezzo totale di vendita alla settimana con	

	un massimo del 10% del prezzo totale. La somma di tutte le penali applicate	
	non potrà superare il 10% dell'importo totale del contratto stesso. Oltre tale	
	limite il contratto sarà risolto ipso-jure. In questa ipotesi nulla sarà dovuto	
	all'Impresa quale onere per il mancato utile o qualsiasi altro indennizzo o	
	rimborso, fermo restando che sarà dovuto all'Impresa il pagamento delle	
	attività già svolte.	
	L'applicazione delle eventuali penali dovrà essere portata per iscritto a	
	conoscenza dell'Impresa.	
	<b><u>ART. 7 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI</u></b>	
	Si applica, nei casi previsti dalla norma, l'art. 106, comma 1 lettera a), del D.	
	Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	<b><u>ART. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI</u></b>	
	<b><u>ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI</u></b>	
	A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del	
	presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione	
	definitiva per l'importo di € ..... (...../....) nei modi	
	stabiliti dall'art. 103 commi 1 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	La garanzia cessa il suo effetto e sarà svincolata, previa autorizzazione del	
	Responsabile del procedimento e comunque dopo l'emissione del certificato	
	di ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Dlgs. n.	
	50/2016 e s.m. Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,	
	il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una	
	cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari	
	all'importo della medesima rata di saldo maggiorata del tasso di interesse	
	legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del	

	Certificato di Verifica di Conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.	
	Il certificato di ultimazione delle prestazioni è rilasciato secondo le modalità definite dall'art. 25 del D.M. n. 49/2018.	
	<b><u>ART. 9 –RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA</u></b>	
	Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento dell'ENEA è designato nella persona del <b>Dott. Giuseppe Celentano</b> .	
	L'Impresa deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa nei confronti dell'ENEA. Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa rientrano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti: organizzare, programmare e dirigere l'esecuzione dell'appalto conformemente ai contenuti del presente contratto, delle specifiche tecniche e delle eventuali richieste dal Responsabile del Procedimento dell'ENEA; curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione dei lavori e per la loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le disposizioni vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto.	
	Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile dell'Impresa, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in ogni fase dell'attività contrattuale.	



	Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto al	
	Responsabile del Procedimento dell'ENEA, il nominativo del suo	
	Rappresentante.	
	<b><u>ART. 10 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE</u></b>	
	<b><u>MISURE DI SICUREZZA</u></b>	
	L'Impresa, prima dell'inizio delle attività con verbale di consegna lavori,	
	dovrà redigere e consegnare all'ENEA, i documenti previsti dall'art 96,	
	comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, che, allegati al presente contratto,	
	ne costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della	
	propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di	
	condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove	
	devono essere svolte le attività.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà	
	dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è	
	destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in	
	relazione alle attività da svolgere.	
	L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la	
	cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato	
	decreto elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).	
	<b><u>ART. 11 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ E</u></b>	
	<b><u>ATTREZZATURE UTILIZZATE</u></b>	
	L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento i nominativi	
	del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva	
	comunicazione scritta di ogni sua variazione.	

	L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente da ditte.	
	L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in materia.	
	L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto.	
	L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti.	
	L'Impresa provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 81/2008. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del proprio personale sul luogo dell'appalto e viceversa.	
	<b><u>ART. 12 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA</u></b>	
	L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona	

	esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta,	
	quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché	
	avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente	
	dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di	
	direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.	
	La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto	
	o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia	
	dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente	
	art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni	
	fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti	
	derivanti dalla risoluzione.	
	<b><u>ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ</u></b>	
	Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato	
	motivo, l'ENEA avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il	
	servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la	
	spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ENEA, in tal caso,	
	valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si	
	riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e	
	conseguenze previste all'art. 19. In caso di sospensione delle attività a causa	
	di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni	
	Sindacali di categoria, l'ENEA provvederà a trattenere l'importo	
	corrispondente alle prestazioni non effettuate. Si applica l'art. 107 del D. Lgs.	
	n. 50/2016 e s.m.i.	
	<b><u>ART. 14 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPERSA</u></b>	
	L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche	

	dei propri dipendenti, che cagioni danni all'ENEA, al personale dell'ENEA, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti e conseguenti alle attività descritte nell'allegato "Specifica Tecnica".	
	L'Impresa garantisce la buona qualità dei materiali e componenti forniti per un periodo di 24 mesi a partire dai test di accettazione finale secondo le modalità indicate nel documento "Specifica Tecnica".	
	<b><u>ART. 15 - RISERVATEZZA</u></b>	
	L'Impresa è tenuta ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altro di cui avrà comunicazione o verrà a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto. Tali documenti e/o informazioni non potranno essere ceduti a terzi salvo autorizzazione scritta.	
	La presente clausola ha per l'ENEA carattere essenziale e la sua violazione dà quindi luogo alla risoluzione di diritto.	
	<b><u>ART. 16 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA</u></b>	
	L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, (con cadenza annuale ovvero al verificarsi del fatto), se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187/1991.	
	<b><u>ART. 17 - SUBAPPALTO</u></b>	
	Previa autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltati alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla normativa e/o nelle specifiche di gara, tenuto conto in	

	particolare delle prestazioni non subappaltabili riportate nella determinazione	
	a contrarre n. 079/2022/FSN del 14/06/2022. Fatto salvo quanto previsto	
	all'art. 105, comma 13, il pagamento delle attività effettuate da eventuali	
	subappaltatori verrà effettuato dall'impresa aggiudicataria, fermo restando per	
	quest'ultima l'obbligo di trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro	
	venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,	
	copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa	
	aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al subappaltatore o cottimista, con	
	l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.	
	<b><u>ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO</u></b>	
	Il contratto non può essere ceduto totalmente né parzialmente, a pena di	
	nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	<b><u>ART. 19 - ONERI FISCALI</u></b>	
	Sono a carico dell'Impresa tutte le spese contrattuali e le spese di bollo del	
	presente contratto e dei relativi allegati. Le spese relative alla registrazione	
	sono a carico della parte che, <b>in caso d'uso</b> , provvede alla stessa.	
	<b><u>ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u></b>	
	Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni	
	richiamate all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto	
	sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver	
	prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di	
	una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e	

	delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di	
	condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i.;	
	Ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto	
	potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave	
	ritardo, previa valutazione del responsabile del procedimento.	
	Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	
	a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o	
	sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la	
	dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto	
	dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186-bis del Regio	
	decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento	
	delle prestazioni oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni	
	provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e	
	contrattuali;	
	f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure	
	sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la	
	pubblica amministrazione;	
	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	

	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA;	
	n) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020;	
	o) il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia imputabile all'Impresa, opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L. n. 76/2020.	
	In tali casi l'ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera a) e nei casi previsti all'art. 108, comma 1 lettere a) e b).	
	<b><u>ART. 21 – CLAUSOLA LIMITATIVA</u></b>	

L'inizio delle attività e la prosecuzione delle stesse negli anni successivi al primo saranno subordinate all'assegnazione all'ENEA, per ciascun esercizio, all'entità del contributo ordinario dello Stato assegnato all'ENEA per tali esercizi di competenza; pertanto l'ENEA si riserva di interrompere o di ridurre le attività contrattuali qualora intervengano riduzioni del contributo ordinario dello Stato che comportino conseguenti azioni di riduzione di spesa. Tale clausola non comporta alcun maggior onere per l'ENEA.

#### **ART. 22 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emessa a cura del Responsabile unico del Procedimento il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice. L'esito positivo determinerà, il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente contratto, e lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

#### **ART. 23 – NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti indicati al precedente Art. 2, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **ART. 24 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Impresa, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della



	cauzione salvo il diritto dell'ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti.	
	In tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'ENEA.	
	<b><u>ART. 25 - FORO COMPETENTE</u></b>	
	Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.	
	<b><u>ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI</u></b>	
	Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679), l'ENEA informa che:	
	1 Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (“ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.	
	2 Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità:	
	adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;	
	espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto.	
	3 Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.	
	4 I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi	

	è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.	
	5 I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.	
	6 L'Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 D.Lgs. 196/2003, tra i quali si ricordano, a titolo esemplificativo, il diritto di cancellare, aggiornare e rettificare i propri dati, rivolgendosi direttamente al Responsabile del trattamento Ing. Alessandro Dodaro presso C.R. ENEA Frascati, tel.06.9400.5308, email <a href="mailto:alessandro.dodaro@enea.it">alessandro.dodaro@enea.it</a> .	
	<b><u>ART. 27 - DICHIARAZIONE ENEA</u></b>	
	Si allega, a sola firma dell'ENEA, la dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della L. 488/1999, modificata dal D.L. 168/2004 (convertito con L. 191/2004).	
	<b><u>ART. 28 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE</u></b>	
	Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione degli artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..	
	<b>LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE</b>	
	Roma, lì	
	<i>Per l'ENEA</i>	<i>Per l'Impresa</i>